

Informazioni sulla direttiva UE Shareholder Rights Directive II (SRD II)

Versione 1.0, marzo 2023

In questo promemoria vi forniamo una panoramica delle informazioni più importanti per voi relativamente alla direttiva UE Shareholder Rights Directive II (SRD II). Informazioni dettagliate e sempre aggiornate sono disponibili su [bancamigros.ch/srd-ii](https://www.bancamigros.ch/srd-ii).

Cosa disciplina la SRD II?

La nuova versione della direttiva UE sui diritti degli azionisti II (UE 2017/828, di seguito «Direttiva»), in inglese Shareholder Rights Directive II (SRD II), introduce modifiche per gli/le azionisti/e delle società quotate in borsa con sede nell'UE o nel SEE (di seguito «Società»). L'obiettivo della SRD II è rafforzare i diritti di partecipazione degli/delle azionisti/e e agevolare il flusso di informazioni transfrontaliero nonché la comunicazione tra azionisti e Società.

A chi è rivolta la Direttiva?

La Direttiva si applica, tra l'altro, agli intermediari finanziari che custodiscono o gestiscono per la loro clientela azioni di una Società quotata in borsa con sede nell'UE o nel SEE. La Direttiva si applica quindi anche alla Banca Migros SA in caso di detenzione di tali titoli nel suo deposito per la clientela.

Cosa contiene concretamente la Direttiva?

La Direttiva stabilisce che le Società hanno il diritto di identificare i/le propri/e azionisti/e. A tal fine, su richiesta di una tale Società, la Banca Migros SA deve rivelare alla Società stessa determinate informazioni (in particolare sull'identità degli/delle azionisti/e). Queste informazioni comprendono in particolare:

- cognome e nome oppure ditta e indirizzo dell'azionista
- identificativo univoco della persona che possiede le azioni (ad es. numero di passaporto o Legal Entity Identifier [LEI])
- tipo di partecipazione e numero di azioni detenute

La rivelazione di queste informazioni viene effettuata, in particolare, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati e si basa sulle «Condizioni generali» della Banca Migros SA accettate dal/dalla cliente. Gli/le azionisti/e non possono opporsi alla rivelazione delle necessarie informazioni alle Società.

Con la SRD II le Società hanno inoltre il diritto di far pervenire ai/alle propri/e azionisti/e, tra l'altro, informazioni sugli eventi societari, come ad esempio inviti alle assemblee generali in programma.

E io come cliente cosa devo fare?

In mancanza di istruzioni scritte contrarie indirizzate alla Banca Migros SA, casella postale, 8010 Zurigo, il/la cliente esonera quest'ultima dall'obbligo, imposto dalla Direttiva, di inoltrargli/le gli inviti relativi alle assemblee generali delle Società. Al/

Alla cliente che desidera ricevere comunque tali inviti da parte della Banca Migros SA saranno addebitate le spese pagate a terzi e un'indennità a favore della Banca Migros. Le spese pagate a terzi possono variare a seconda del fornitore.

Le informazioni relative alle operazioni su capitale compiute dalle Società (ad esempio offerte di acquisto, aumenti di capitale) continueranno a essere trasmesse dalla Banca Migros SA al/alla cliente indipendentemente da quanto sopra. La Banca Migros SA continuerà a inviare come di consueto gli inviti alle assemblee generali delle Società quotate in borsa con sede in Svizzera.